## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA COMMISSIONE

## del 23 agosto 2012

che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- Per applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e garantire il pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), di seguito «la convenzione», sono necessarie apposite disposizioni.
- Al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 338/97 e del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (2), è necessario stabilire i modelli cui devono corrispondere le licenze, i certificati e gli altri documenti previsti da tali regolamenti.
- In occasione della quindicesima sessione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi a Doha (Qatar) dal 13 al 25 marzo 2010, sono state modificate varie risoluzioni riguardanti, tra l'altro, l'armonizzazione delle licenze e dei certificati e la modifica dei codici di origine. È quindi necessario tenere conto di tali risoluzioni e modificare opportunamente i modelli. Sono inoltre necessarie modifiche volte a rendere tali documenti più chiari per gli utilizzatori e per le amministrazioni nazionali.
- Occorre pertanto definire condizioni uniformi per l'uso di tali formulari mediante modelli, istruzioni e spiegazioni, da utilizzare in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 865/2006.
- Tali condizioni uniformi devono essere adottate in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3).

Occorre pertanto che esse siano incluse in un regolamento di esecuzione distinto dal regolamento (CE) n. 865/2006.

- Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 865/2006.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

## Disposizione generale

Il presente regolamento disciplina la struttura e le specifiche tecniche dei formulari per le licenze, i certificati e gli altri documenti di cui al regolamento (CE) n. 338/97 e al regolamento (CE) n. 865/2006. La struttura e le specifiche tecniche sono precisate per i seguenti documenti:

- licenze di importazione;
- licenze di esportazione;
- certificati di riesportazione;
- certificati di proprietà personale;
- certificati di collezione di campioni;
- notifiche di importazione;
- certificati per mostra itinerante;
- fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale e ai certificati per mostra itinerante;
- i certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97;
- 10) le etichette di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97.







<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. (²) GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

#### Articolo 2

#### Formulari

- 1. I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione, i certificati di proprietà personale, i certificati di collezione di campioni e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato I.
- 2. I formulari sui quali sono redatte le notifiche di importazione sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato II. Essi possono contenere un numero di serie.
- 3. I formulari sui quali sono redatti i certificati per mostra itinerante e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato III.
- 4. I formulari sui quali sono redatti i fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale e ai certificati per mostra itinerante sono conformi al modello riportato nell'allegato IV.
- 5. I formulari sui quali sono redatti i certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, come pure le domande per il rilascio di tali certificati, sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato V del presente regolamento.

Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, in luogo del testo prestampato, le caselle 18 e 19 contengano unicamente le pertinenti certificazioni o autorizzazioni oppure entrambe.

6. L'etichetta di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97, è conforme al modello riportato nell'allegato VI del presente regolamento.

### Articolo 3

## Specifiche tecniche dei formulari

- 1. Per i formulari di cui all'articolo 2 è utilizzata carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a  $55~g/m^2$ .
- 2. Il formato dei formulari di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5, è di 210 mm  $\times$  297 mm (A4), con una tolleranza compresa tra -18 mm e +8 mm nel senso della lunghezza.
- 3. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è del colore seguente:

- a) bianco per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
- b) giallo per il formulario n. 2, la copia per il titolare;
- c) verdino per il formulario n. 3, la copia per il paese di esportazione o di riesportazione, nel caso di una licenza di importazione, o la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente, nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione;
- d) rosa per il formulario n. 4, la copia per l'organo di gestione emittente:
- e) bianco per il formulario n. 5, la domanda.
- 4. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è del colore seguente:
- a) bianco per il formulario n. 1, l'originale;
- b) giallo per il formulario n. 2, la copia per l'importatore.
- 5. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 5, è del colore seguente:
- a) giallo per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici:
- b) rosa per il formulario n. 2, la copia per l'organo di gestione emittente:
- c) bianco per il formulario n. 3, la domanda.
- 6. La carta utilizzata per i fogli aggiuntivi e le etichette di cui all'articolo 2, rispettivamente paragrafi 4 e 6, è di colore bianco.
- 7. I formulari di cui all'articolo 2 sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione indicate dagli organi di gestione di ciascuno Stato membro. I formulari contengono, se necessario, una traduzione del loro contenuto in una delle lingue di lavoro ufficiali della convenzione.
- 8. Gli Stati membri provvedono a stampare i formulari di cui all'articolo 2; i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5, possono essere predisposti nell'ambito di una procedura informatizzata di rilascio delle licenze e dei certificati.



Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:

- 1) gli articoli 2 e 3 sono soppressi;
- 2) gli allegati da I a VI sono soppressi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 27 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2012

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

# ALLEGATO I

	1	Esportatore/Riesportatore		LICENZA/CERTIF	FICATO		N.	,1	
				☐ IMPORTAZION	NE	Ī	2. Ultimo	giorno di validità:	
				☐ ESPORTAZIO	NE				
				RIESPORTAZ	IONE				
				☐ ALTRO:					
T INNIGIO	ONIGINALE	3. Importatore		CIE				internazionale di nacciate di estin-	
				4. Paese di (ri)es	portazione				
		5. Paese di importazione							
	1	Indirizzo autorizzato presso il quale sa della specie di cui all'allegato A	aranno custoditi gli esemplari v	vivi 7. Organo di gest	tione emittente				
	1	8. Descrizione degli esemplari (compre-	si marcature, sesso, data di r	na- 9. Massa netta (k	(g) 1	10. QL	uantità		
		scita per gli animali vivi)		11. Appendice CITES	12. Allegato UE 1	13. Or	igine	14. Scopo	
			15. Paese di origi	15. Paese di origine					
			16. N. licenza	1	17. Da	ata di rilasc	cio		
				18. Paese di ultin	na riesportazione				
				19. N. di certificat	to 2	20. Da	ata di rilasc	eio	
	2	21. Nome scientifico della specie							
	2	22. Nome comune della specie							
	2	23. Annotazioni particolari							
		La presente licenza/il presente certifi preparazione al trasporto di animali : internazionale dei trasporti aerei (IA	selvatici vivi e, in caso di trasp						
	2	24. La documentazione di (ri)esportazio	ne dal paese di (ri)esportazio	ne: 25. La 🔲 import	tazione 🔲 esportazio	ione [	riesporta	azione	
			i gestione emittente	delle merci d	li cui sopra è autoriz	zata			
		deve essere consegnata all'uffic di introduzione	Firma e timbi	ro ufficiale:					
			Nome del fur	Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione:					
			08/06/2010 (A MEDICANICA MEDICANI	Luogo e data del rilascio:					
	2	26. Numero della lettera di carico / di t		a doi madolo.					
	2	27. Riservato all'ufficio doganale		Firma e timbro uf	ficiale:				
				Documento dogana	ale				
		Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o	Numero di animali deceduti durante il	Tipo:					
		(ri)esportata	trasporto	Numero:					
				Data:					

- Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
- 2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità ovvero quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
- Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
- 5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
- 6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.
- 8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
- Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
- 13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
  - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
  - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
  - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
  - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
  - O Esemplari pre-convenzione (1)
  - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

<sup>(1)</sup> Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.



- Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/ importati:
  - B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
  - E Didattico
  - G Giardini botanici
  - H Trofei di caccia
  - L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
  - M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
  - N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
  - P Personale
  - Q Circhi e mostre itineranti
  - S Scientifico
  - T Commerciale
  - Z Zoo
- 15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall'Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
- Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 23-25. Riservato al servizio ufficiale.
- L'importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
- 27. Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nell'Unione, ovvero dell'ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) deve essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.

2	Esportatore/Riesportatore		LIC	ENZA/CERTI	IFICATO		N.		
				IMPORTAZIO	ONE				
				ESPORTAZIO	ONE				
				RIESPORTAZIONE					
lare				ALTRO:					
Copia per il titulare	3. Importatore			CIE				internazionale di nacciate di estin-	
ၓ			4. F	Paese di (ri)e	sportazione				
			5. F	Paese di impo	ortazione				
2	Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi g della specie cui all'allegato A	ili esemplari vi	ivi 7. (	Organo di ges	stione emittente				
	Descrizione degli esemplari (compresi marcature, ses scita per gli animali vivi)	sso, data di n	ıa- 9. ľ	Massa netta (	(kg)	10. Q	uantità		
			11.	Appendice CITES	12. Allegato UE	13. O	rigine	14. Scopo	
			15.	Paese di ori	gine				
			16.	N. licenza		17. Da	ata di rilaso	pio	
					ima riesportazione				
			19.	N. di certifica	ato	20. Da	ata di rilaso	cio	
	21. Nome scientifico della specie								
	22. Nome comune della specie								
	23. Annotazioni particolari								
	La presente licenza/il presente certificato è valida/o so preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in internazionale dei trasporti aerei (IATA).								
	24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (	(ri)esportazion	ne: 25.	La 🔲 impo	rtazione 🔲 esporta	azione [	riesporta	azione	
	☐ è stata consegnata all'organo di gestione emitter			delle merci Firma e timl	di cui sopra è auto	rizzata			
	deve essere consegnata all'ufficio doganale di fro di introduzione	ntiera nei iuo(	go	riiiia e iiiii	pro uniciale.				
				Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione: Luogo e data del rilascio:					
	26. Numero della lettera di carico / di trasporto aereo:								
	27. Riservato all'ufficio doganale			na e timbro ι					
	Quantità / massa netta (kg)  effettivamente importata o  (ri)esportata  Numero di anir duti durante il tri		Docu Tipo Num Data	ero:	nale				



- Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
- 2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità ovvero quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
- Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
- 5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
- 6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.
- 8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
- Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
- 13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
  - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
  - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
  - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
  - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
  - O Esemplari pre-convenzione (1)
  - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

<sup>(1)</sup> Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.




- Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/ importati:
  - B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
  - E Didattico
  - G Giardini botanici
  - H Trofei di caccia
  - L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
  - M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
  - N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
  - P Personale
  - Q Circhi e mostre itineranti
  - S Scientifico
  - T Commerciale
  - Z Zoo
- 15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall'Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
- Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 23-25. Riservato al servizio ufficiale.
- L'importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
- 27. Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nell'Unione, ovvero dell'ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) deve essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.

		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1							
anali &	1. [	Esportatore/Riesportatore		LICENZA/CERTIFICATO  IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE RIESPORTAZIONE			N. 2. Ultimo	giorno di validità:	
uffici dog emittente	3. 1	mportatore		ALTRO:					
Copia da restituire dagli uffici doganali all'organo di gestione emittente *				CIE				internazionale di nacciate di estin-	
stitui o di ç				4. Paese di (ri)esportazione					
da re				5. Paese di imp	ortazione				
		ndirizzo autorizzato presso il quale sa vivi della specie di cui all'allegato A	ranno custoditi gli esemplari	7. Organo di ge	stione emittente				
3	8. [	Descrizione degli esemplari (compres	i marcature, sesso, data di	9. Massa netta	(kg)	10. Q	uantità		
	r	nascita per gli animali vivi)	11. Appendice CITES	12. Allegato UE	13. O	rigine	14. Scopo		
			15. Paese di ori	gine					
nte				16. N. licenza 17. Data di rilascio					
prese				18. Paese di ult	ima riesportazione				
rES, la ortazio				19. N. di certific	ato	20. D	ata di rilaso	oio	
ella CIT (ri)esp	21. Nome scientifico della specie								
ce I de	22. Nome comune della specie								
pendi del pa	23. Annotazioni particolari								
esemplari appartanenti a specie iscritte nell'appendice I della CITES, la presente fini della presentazione all'organo di gestione del paese di (ri)esportazione.		La presente licenza/il presente certific e la preparazione al trasporto di ar dall'Associazione internazionale dei t	nimali selvatici vivi e, in cas						
ecie is rgano	24.	La documentazione di (ri)esportazione zione:	ne dal paese di (ri)esporta-						
ti a sp e all'o				delle merci di cui sopra è autorizzata					
oartanen entazior		ė stata consegnata all'organo di     deve essere consegnata all'uffici luogo di introduzione		Firma e tim	bro ufficiale:				
lari ap a pres		ladge at introduzione		Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione:					
esemp ini dell				Luogo e da	ta del rilascio:				
ਲ ਦੇ									
Nel caso di una liscenza di importazione copia può essere restituita al richiedente	26.	Numero della lettera di carico / di tra	_						
a di im ita al i	27.	Riservato all'ufficio doganale	Firma e timbro i	ufficiale:					
iscenz					100 March 100				
una l		Quantità / massa netta (kg) effet-	Numero di animali dece-	Documento d Tipo:	oganale				
aso di può e			duti durante il trasporto	Numero:					
Nel c copia				Data:					


- Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
- 2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità ovvero quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
- Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
- 5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
- 6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.
- La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
- Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
- 13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
  - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
  - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
  - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
  - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
  - O Esemplari pre-convenzione (1)
  - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

<sup>(1)</sup> Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.



- Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/ importati:
  - B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
  - E Didattico
  - G Giardini botanici
  - H Trofei di caccia
  - L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
  - M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
  - N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
  - P Personale
  - Q Circhi e mostre itineranti
  - S Scientifico
  - T Commerciale
  - Z Zoo
- 15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall'Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
- Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 23-25. Riservato al servizio ufficiale.
- 26. L'importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
- Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nell'Unione, ovvero dell'ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) deve essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.

4	1.	Esportatore/Riesportatore		LIC	CENZA/CER	TIFIC	ATO		N.	
te					IMPORTAZ	ZIONE				mo giorno di
tteni					ESPORTAZ	ZIONE			valid	dità:
emi					RIESPORTAZIONE					
one				ALTRO:						
jesti	3.	Importatore								
COPIA per l'organo di gestione emittente	0.	mporado			Convenzione sul c di flora e di fauna estinzione					
er I'c				4.	4. Paese di (ri)esportazione					
DPIA p				5.	5. Paese di importazione					
3 4	6.	Indirizzo autorizzato presso il quale sarann vivi della specie di cui all'allegato A	o custoditi gli esemp	lari 7.	Organo di	gestic	one emittente			
	8.	Descrizione degli esemplari (compresi ma nascita per gli animali vivi)	arcature, sesso, data	di 9.	Massa net	tta (kg)	)	10. Qu	antità	
				11	. Appen- dice CITES	12. /	Allegato UE	13. Ori	gine	14. Scopo
				15	. Paese di d	origine				
					. N. licenza			17. Da	ta di rilas	cio
					. Paese di ι	ultima	riesportazione	)		
				19	. N. di certif	ficato		20. Da	ta di rilas	cio
	21.	Nome scientifico della specie								
	22.	Nome comune della specie								
	23.	Annotazioni particolari								
		La presente licenza/il presente certificato è v e la preparazione al trasporto di animali s dall'Associazione internazionale dei trasport	selvatici vivi e, in cas							
	24.	La documentazione di (ri)esportazione dal p	paese di (ri)esportazio	ne: 25	25. La ☐ importazione ☐ esportazione ☐ riesportazione					
		☐ è stata consegnata all'organo di gestion	ne emittente		delle merc	ci di cı	ui sopra è aut	torizzata		
		deve essere consegnata all'ufficio dogar di introduzione	nale di frontiera nel luc	go	Firma e tii	mbro ι	ufficiale:			
					Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione::  Luogo e data del rilascio:					
	26.	Numero della lettera di carico / di trasporto	_							
	27.	Riservato all'ufficio doganale		Fi	rma e timbro	ufficia	ale:			
				Doo	cumento dog	janale				
			di animali dece-	Tipe	o:					
		tivamente importata o (ri)esporta- duti dui ta	rante il trasporto	Nur	mero:					
				Dat	a:					




5-11-2012

ONIONE EUROPEA	UNIONE	<b>EUROPEA</b>
----------------	--------	----------------

5	1.	Esportatore/Riesportatore	LICENZA/CERTIFICATO  IMPORTAZIONE  ESPORTAZIONE  RIESPORTAZIONE  ALTRO:
DOMANDA	3.	Importatore	Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione
_			4. Paese di (ri)esportazione
			5. Paese di importazione
5	6.	Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A	7. Organo di gestione emittente
	8.	Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg) 10. Quantità
		Table por gr. ammar vivy	11. Appendice CITES 12. Allegato UE 13. Origine 14. Scopo
			15. Paese di origine
			16. N. licenza 17. Data di rilascio
			18. Paese di ultima riesportazione
			19. N. di certificato 20. Data di rilascio
	21.	Nome scientifico della specie	
	22.	Nome comune della specie	
	23.	Richiedo con la presente la licenza/il certificato di cui sopra  Osservazioni (ad esempio scopo dell'introduzione, dettagli relativi all	alloggio degli esemplari vivi, ecc.)
			Accludo la documentazione giustificativa prescritta e dichiaro che per quanto di mia conoscenza le informazioni fornite sono corrette e veritiere. Dichiaro che in precedenza non è stata respinta alcuna domanda di licenza/certificato relativa agli esemplari sopra indicati
			Firma
Gli animali vivi devono essere trasportati in conformità delle nor CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali vativi vivi o, in caso di trasporto aereo, delle norme concernenti		ES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali sel-	Nome del richiedente
		IIII VIVI pubblicata dall'Associazione internazione dei traporti ae- (IATA)	Luogo e data

- Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
- 2. Non pertinente.
- Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
- 5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
- Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.
- La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda di licenza o di certificato.
- 12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
- 13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
  - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
  - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
  - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
  - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - I Esemplari confiscati o sequestrati (¹)
  - O Esemplari pre-convenzione (1)
  - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
- Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/ importati:
  - B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
  - E Didattico
  - G Giardini botanici

<sup>(1)</sup> Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.



- H Trofei di caccia
- L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
- M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
- N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
- P Personale
- Q Circhi e mostre itineranti
- S Scientifico
- T Commerciale
- Z Zoo
- 15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall'Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
- Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.

# ALLEGATO II

## UNIONE EUROPEA

1	1. lr	mportatore	NOTIFICA DI IMPORTAZIONE	N.			
			Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio				
	2. 8	Stato membro di importazione	3. Data di importazione				
LE	4. F	Paese di origine	5. Paese di (ri)esportazione				
ORIGINALE		Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esporta-	7. Massa netta (kg) 8. Quantità				
0	Α	zione per le specie dell'appendice III ČITES)	9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES		
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE		
		Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esporta-	7. Nettomasse (kg)	8. Quantità			
_	В	zione per le specie dell'appendice III CITES)	9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES		
1			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE		
		Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esporta-	7. Massa netta (kg)	8. Quantità			
	С	zione per le specie dell'appendice III CITES)	9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES		
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE		
	D	Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esporta-	7. Massa netta (kg)	8. Quantità			
		zione per le specie dell'appendice III CITES)	9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES		
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE		
		Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esporta-	7. Massa netta (kg)	8. Quantità			
	Ε	zione per le specie dell'appendice III CITES)	9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES		
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE		
		Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esporta-	7. Massa netta (kg)	8. Quantità			
	F	zione per le specie dell'appendice III CITES)	9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES		
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE		
		Per gli esemplari suddetti, appartenenti alle specie di cui all'appendice III della CITES, accludo i documenti prescritti del paese (ri)esportatore.	14. Timbro ufficiale del competer	nte ufficio doç	ganale di frontiera		
	-	Firma dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato					

— 63 –

- 1. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato.
- 4. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
- 5. Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.
- 6. La descrizione deve essere il più possibile precisa.
- 9. Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell'allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.
- 10. Indicare III per le specie riportate nell'appendice III della CITES.
- 12. Indicare la lettera (C o D) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.
- 13. L'importatore deve presentare all'ufficio doganale di introduzione nell'Unione l'originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l'importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell'appendice III CITES del paese di (ri)esportazione.
- 14. L'ufficio doganale trasmette l'originale (formulario n. 1) timbrato all'organo di gestione del proprio paese e restituisce la copia per l'importatore (formulario n. 2) debitamente timbrata all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.

2	1. li	mportatore	NOTIFICA DI IMPORTAZIONE	N.			
			Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio				
arore	2. 8	Stato membro di importazione	3. Data di importazione				
IIIporte	4. F	Paese di origine	5. Paese di (ri)esportazione				
COFIA per i importatore		Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esporta-	7. Massa netta (kg)	8. Quantità			
KI	Α	zione per le specie dell'appendice III ČITES)	9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES		
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE		
		Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esporta-	7. Massa netta (kg)	8. Quantità			
2	В	zione per le specie dell'appendice III CITES)	9. Nome scientifico della specie	1	10. Appendice CITES		
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE		
Ī		Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esporta-	7. Massa netta (kg)	8. Quantità			
	С	zione per le specie dell'appendice III CITES)	9. Nome scientifico della specie	•	10. Appendice CITES		
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE		
		Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esporta-	7. Massa netta (kg)	8. Quantità			
	D	zione per le specie dell'appendice III CITES)	9. Nome scientifico della specie	9. Nome scientifico della specie			
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE		
İ		Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esporta-	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	à		
	Ε	zione per le specie dell'appendice III CITES)	9. Nome scientifico della specie	scientifico della specie			
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE		
		Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esporta-	7. Massa netta (kg)	8. Quantità			
	F	zione per le specie dell'appendice III ČÍTES)	9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES		
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE		
		Per gli esemplari suddetti, appartenenti alle specie di cui all'appendice III della CITES, accludo i documenti prescritti del paese (ri)esportatore.	14. Timbro ufficiale del competer	nte ufficio doç	ganale di frontiera		
		Firma dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato					

- 1. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato.
- 4. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
- 5. Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.
- 6. La descrizione deve essere il più possibile precisa.
- 9. Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell'allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.
- 10. Indicare III per le specie riportate nell'appendice III della CITES.
- 12. Indicare la lettera (C o D) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.
- 13. L'importatore deve presentare all'ufficio doganale di introduzione nell'Unione l'originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l'importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell'appendice III CITES del paese di (ri)esportazione.
- 14. L'ufficio doganale trasmette l'originale (formulario n. 1) timbrato all'organo di gestione del proprio paese e restituisce la copia per l'importatore (formulario n. 2) debitamente timbrata all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.

# ALLEGATO III

UNIONE EUROPEA		CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE				
			Origi	nale		
CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZ CIE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE M ZIONE		1. Certificato n.		2. Valido fino al		
Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (n di registrazione)	ome, domicilio e paese	4. Organo di gestione em	ittente			
Firma del proprietario						
5. Annotazioni particolari						
<ul> <li>a) Valido per movimenti transfrontalieri m del regolamento (CE) n. 338/97. Il prop</li> </ul>			blico in con	formità dell'articolo 8, paragrafo 3,		
b) L'esemplare o gli esemplari cui si riferisce il presente certificato non possono essere venduti o in altro modo trasferiti, in conformità del regolamento (CE) n. 338/97, se non nello Stato in cui la mostra si svolge ed è registrata. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito dal proprietario all'organo di gestione emittente.						
c) Il presente certificato non è valido se r	non è accompagnato da	a un foglio aggiuntivo.				
<ul> <li>d) Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili agli esemplari certificati, e in particolare alla detenzione o al possesso di animali vivi.</li> </ul>						
Il presente certificato è valido soltanto se il traspraereo, della normativa IATA sul trasporto di anir	nformità delle linee guida p	er il trasporto	o di animali vivi o, in caso di trasporto			
6. Paese di importazione	7. Scopo dell'operazio	ne 8. Timbro di sicurezza n.				
Vari	a					
Nome scientifico (genere e specie) e nome comune della specie	10. Descrizione dell'essesso)	se!mplare/degli esemplari	(compresi m	narcature o numeri identificativi, età,		
11. Quantità 12. Appen	dice CITES	13. Allegato UE		14. Origine		
	. Paese di origine 16. Numero e data della licenza		17. Numero di registrazione della mostra  18. Data di acquisizio esemplare origin Stato membro del			
19. Il presente certificato è rilasciato da:						
Luogo	Data		Firma	a e timbro ufficiale		
20. Altre condizioni						
21. Visto della dogana (cfr. foglio aggiuntivo)						

- 1. Il certificato deve recare un numero di serie unico assegnato dall'organo di gestione emittente.
- Il termine massimo di validità del documento è limitato a tre anni dalla data del rilascio. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, la data di scadenza non può essere posteriore alla data indicata nel certificato equivalente rilasciato da quel paese.
- Indicare per esteso il nome, il domicilio e il paese del proprietario dell'esemplare cui si riferisce il certificato. In mancanza della firma del proprietario il certificato non è valido.
- La denominazione, l'indirizzo e il paese dell'organo di gestione emittente devono essere prestampati sul formulario.
- 5. Questa casella prestampata serve ad indicare la validità del certificato per movimenti transfrontalieri multipli ai soli fini della mostra e per l'esposizione dell'esemplare al pubblico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, e a precisare che il certificato non deve essere ritirato ma deve rimanere al proprietario e circolare insieme all'esemplare. La casella può essere utilizzata anche per giustificare l'omissione di determinate informazioni.
- Questa casella è prestampata per indicare che i movimenti transfrontalieri sono autorizzati verso qualsiasi paese che accetti il presente certificato nell'ambito della propria legislazione nazionale.
- 7. Nella casella è prestampato il codice Q, relativo a circhi e mostre itineranti.
- 8. Ove opportuno, indicare il numero del timbro di sicurezza apposto nella casella 19.
- 9. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 10. Descrivere nel modo più preciso possibile l'esemplare cui si riferisce il certificato, compresi i marchi identificativi (targhette, anelli, marcature individuali ecc.) idonei a consentire alle autorità della parte in cui la mostra si trasferisce di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare in questione. Indicare se possibile il sesso dell'esemplare e la sua età al momento del rilascio del certificato.
- Indicare il numero totale di esemplari. In caso di animali vivi, normalmente si tratta di un unico esemplare.
   Qualora si tratti di più esemplari, riportare nella casella l'annotazione «cfr. inventario allegato».
- Indicare l'appendice della convenzione CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.
- Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.
- 14. Utilizzare i codici di seguito riportati per indicare l'origine. Il presente certificato non può essere utilizzato per esemplari con codice di origine W, R, F o U, salvo qualora tali esemplari siano stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, e sia utilizzato anche il codice O.
  - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
  - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
  - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
  - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

— 68 –

- U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
- O Esemplari pre-convenzione (può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi altro codice).
- 15/16. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, la casella 16 deve contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 17. In questa casella deve figurare il numero di registrazione della mostra.
- 18. Indicare la data di acquisizione unicamente per gli esemplari acquisiti o introdotti nell'Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
- 19. Da compilare a cura del funzionario che rilascia il certificato. Il certificato può essere rilasciato unicamente dall'organo di gestione del paese in cui è basata la mostra e solo previa comunicazione a tale organo da parte del proprietario della mostra di tutti i dati relativi all'esemplare. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, il certificato può essere rilasciato unicamente dall'organo di gestione del paese di prima destinazione. Il nome del funzionario che rilascia il certificato deve essere indicato per esteso. Il timbro, la firma e l'eventuale numero del timbro di sicurezza devono essere chiaramente leggibili.
- Questa casella è utilizzabile per indicare gli estremi della legislazione nazionale o per specificare le altre condizioni particolari applicate dall'organo di gestione emittente al movimento transfrontaliero degli esemplari.
- Questa casella prestampata rinvia al foglio aggiuntivo allegato, nel quale devono essere indicati tutti i movimenti transfrontalieri.

Fermo restando quanto indicato nella casella 5, alla scadenza il presente documento deve essere restituito all'organo di gestione emittente.

Il titolare o il suo rappresentante autorizzato deve consegnare l'originale del presente certificato (formulario n. 1) — ed eventualmente il certificato per mostra itinerante rilasciato da un paese terzo — a fini di verifica, e presentare il foglio aggiuntivo o (qualora il certificato sia rilasciato sulla base di un certificato equivalente di un paese terzo) i due fogli aggiuntivi e le rispettive copie ad un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. Dopo aver compilato il foglio o i fogli aggiuntivi, l'ufficio doganale restituisce l'originale del presente certificato (formulario n. 1), l'originale del certificato eventualmente rilasciato dal paese terzo e il foglio o i fogli aggiuntiva di titolare o al suo rappresentante autorizzato e trasmette una copia vistata del foglio aggiuntivo del certificato rilasciato dall'organo di gestione dello Stato membro all'organo di gestione competente, secondo quanto prescritto dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 865/2006.

UNIONE EUROPEA CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE							
		Copia per l'org	ano di gestione emittente				
CONVENZIONE SUL COMMERCIO CIE DI FLORA E DI FAUNA SELV ZIONE		Certificato n.	2. Valido fino al				
Proprietario dell'esemplare/degli e di registrazione)	semplari (nome, domicilio e paese	4. Organo di gestione emittente	3				
Firma del pi	roprietario						
5. Annotazioni particolari							
	ontalieri multipli e per l'esposizio /97. Il proprietario è tenuto a col		in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3,				
b) L'esemplare o gli esemplari cui si riferisce il presente certificato non possono essere venduti o in altro modo trasferiti, in conformità del regolamento (CE) n. 338/97, se non nello Stato in cui la mostra si svolge ed è registrata. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito dal proprietario all'organo di gestione emittente.							
c) Il presente certificato non è	c) Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo.						
d) Il presente certificato lascia restrizioni o le condizioni ap	impregiudicato il diritto degli plicabili agli esemplari certificati	Stati di adottare misure nazion , e in particolare alla detenzion	nali più rigorose per quanto riguarda le e o al possesso di animali vivi.				
Il presente certificato è valido soltanto aereo, della normativa IATA sul trasp		onformità delle linee guida per il tr	asporto di animali vivi o, in caso di trasporto				
6. Paese di importazione	7. Scopo dell'operazi	ne 8. Timbro di sicurezza n.					
Vari	Q						
Nome scientifico (genere e spec comune della specie	ie) e nome 10. Descrizione dell'e so)	esemplare/degli esemplari (compre	si marcature o numeri identificativi, età, ses-				
11. Quantità	12. Appendice CITES	13. Allegato UE	14. Origine				
15. Paese di origine	5. Paese di origine 16. Numero e data della licenza		Data di acquisizione (in caso di esemplare originario di uno Stato membro dell'Unione)				
19. Il presente certificato è rilasciato	da:						
Luogo	Data	<del></del>	Firma e timbro ufficiale				
20. Altre condizioni							
21. Visto della dogana (cfr. foglio ag	giuntivo)						

CTS UNIONE E		CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE				
CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPE- CIE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTIN- ZIONE			Domanda			
Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione)			4. Organo di gestione em	nittente		
Firma del p	roprietario					
6. Paese di importazione	7. Scopo dell'operazio	ne	8. Timbro	di sicurezza n.		
Vari		a				
Nome scientifico (genere e specie) e nome comune della specie  10. Descrizione dell'es so)			semplare/degli esemplari (c	ompresi marc	cature o numeri identificativi, età, ses-	
11. Quantità	12. Append	dice CITES	13. Allegato UE	14. Origine		
15. Paese di origine	16. Numer	o e data della licenza	17. Numero di registraz della mostra	umero di registrazione  18. Data di acquisizione (in caso esemplare originario di u Stato membro dell'Unione)		
19. Richiedo con la presente il certi	ficato di cui :	sopra.	do-			
Osservazioni			quanto di mia conoscen	za le informa nza non è st	cativa prescritta e dichiaro che per uzioni fornite sono corrette e veritiere. ata respinta alcuna domanda di certi- dicati	
			Firma			
			Nome del richiedente			
CITES per il trasporto e la preparazi vivi o, in caso di trasporto aereo, dell	Gli animali vivi devono essere trasportati in conformità delle linee guida CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi o, in caso di trasporto aereo, delle norme concernenti gli animali vivi					
pubblicate dalla IATA (Associazione	internaziona	ale dei trasporti aerei)	Luogo e data			

- Indicare per esteso il nome, il domicilio e il paese del proprietario dell'esemplare cui si riferisce il certificato (non del suo rappresentante). In mancanza della firma del proprietario il certificato non è valido.
- 8. Ove opportuno, indicare il numero del timbro di sicurezza apposto nella casella 19.
- 9. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 10. Descrivere nel modo più preciso possibile l'esemplare cui si riferisce il certificato, compresi i marchi identificativi (targhette, anelli, marcature individuali ecc.) idonei a consentire alle autorità della parte in cui la mostra si trasferisce di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare in questione. Indicare se possibile il sesso dell'esemplare e la sua età al momento del rilascio del certificato.
- Indicare il numero totale di esemplari. In caso di animali vivi, normalmente si tratta di un unico esemplare.
   Qualora si tratti di più esemplari, riportare nella casella l'annotazione «cfr. inventario allegato».
- 12. Indicare l'appendice della convenzione CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
- Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
- 14. Utilizzare i codici di seguito riportati per indicare l'origine. Il presente certificato non può essere utilizzato per esemplari con codice di origine W, R, F o U, salvo qualora tali esemplari siano stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, e sia utilizzato anche il codice O.
  - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
  - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
  - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
  - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
  - O Esemplari pre-convenzione (può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi
- 15/16. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo (ossia un paese che non fa parte dell'Unione europea), la casella 16 deve contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 17. In questa casella deve figurare il numero di registrazione della mostra.
- 18. Indicare la data di acquisizione unicamente per gli esemplari acquisiti o introdotti nell'Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
- 19. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.


# ALLEGATO IV

CONVENZIONE SUL CONVENZIONE SUL CONVENZIONE LUCIDADE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE  1. Certificato originale n.  4. Organo di gestione emittente  8. Timbro di sicurezza n.  9. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione)  Ulfico cognissi di Data Firma Timbro ufficiale (presponzione)	UNIONE EUROPEA				CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE					
Indicated originale in		COMMI DELLE	ERCIO INTE SPECIE DI	ERNAZIONALE   FLORA E DI	CERTIFICATO DI PROPRIETÀ PERSONALE					
1. Certificato originale n. 4. Organo di gestione emittente  4. Organole di Detta Firma Timbro ufficiale  5. Organole di Detta Firma Timbro ufficiale  6. Organole di Detta Firma Timbro ufficiale  7. Organ					FC	OGLIO AG	GIUNTIVO			
8. Timbro di sicurezza n.  3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione)  Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale  Ufficio coganale di Data Firma Timbro ufficiale  Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale					Pagin	ıa	_ di			
3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione)  Ufficio occanale di Data Firma Timbro ufficiale (rijesportazione)  Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale (rijesportazione)	Certificato originale n				4. Organo di gestione	emittente				
3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione)  Ufficio occanale di Data Firma Timbro ufficiale (rijesportazione)  Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale (rijesportazione)										
Ufficio doganale di mportazione Data Firma Timbro ufficiale (rijesportazione Ufficio doganale di rimportazione Data Firma Timbro ufficiale (rijesportazione Ufficio doganale di rimportazione Data Firma Timbro ufficiale (rijesportazione Ufficio doganale di rimportazione Data Firma Timbro ufficiale (rijesportazione Ufficio doganale di rimportazione Data Firma Timbro ufficiale Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale Ufficiale Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale U	8. Timbro di sicurezza r	n.								
Ufficio doganale di Importazione	3. Proprietario dell'esem	plare/deg	gli esemplari	i (nome, domicilio e p	Daese di registrazione)					
Ufficio doganale di Importazione										
Ufficio doganale di mportazione  Ufficio doganale di (ri)esportazione	Ufficio doganale di	Data	Firma	Timbro ufficiale	Ufficio doganale di	Data	Firma	Timbro ufficiale		
Ufficio doganale di Importazione										
Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale  Ufficio doganale di Importazione  Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale  Ufficio doganale di Importazione  Ufficio doganale di Importazione  Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale  Ufficio doganale di Importazione  Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale  Ufficio doganale di Importazione  Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale	Ufficio doganale di	Data	Firma	Timbro ufficiale	Ufficio doganale di	Data	Firma	Timbro ufficiale		
Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale (ri)esportazione	пропадоне				(презропадно не					
importazione (ri)esportazione  Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale (ri)esportazione  Ufficio doganale di (ri)esportazione  Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale  Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale  Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale	Ufficio doganale di importazione	Data	Firma	Timbro ufficiale	Ufficio doganale di (ri)esportazione	Data	Firma	Timbro ufficiale		
importazione (ri)esportazione  Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale (ri)esportazione  Ufficio doganale di (ri)esportazione  Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale  Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale  Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale	I Wais degree o di	Data	Firms	Thebre officials	I Wala daganala di	Date	Finan	Timbon ufficiels		
importazione (rijesportazione  Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale	importazione	Data	Firma	Timbro uniciale	(ri)esportazione	Data	Firma	i imbro ufficiale		
importazione (rijesportazione  Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale	Mr.									
Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale Ufficio doganale di Data Firma Timbro ufficiale (ri)esportazione	υπισιο doganale di importazione	Data	Firma	imbro ufficiale	υπισιο doganale di (ri)esportazione	⊔ata	Firma	i impro ufficiale		
importazione (ri)esportazione	Lifficia doganale di	Data	Firmo	Timbro ufficiale	Ifficia decrease di	Data	Firms	Timbro ufficiale		
	importazione	Daid	i iiiiia	Timbro uniciale	(ri)esportazione	₽ala	i iillia	Timbro diliciale		

— 73 —

# ALLEGATO V

e di fauna selvatiche mediante il controlio del loro commercio  2. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esem- plari vivi della specie di cui al'allegato A  4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nasolta per gli animali vivi)  4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nasolta per gli animali vivi)  10. Paese di origine  11. N. licenza  12. Data di rilascio  13. Stato membro di importazione  14. Numero di documento  15. Data di rilascio  16. Si certifica che gli esemplari sopradescriti: a) cono astali preievati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato b) cono astali arceivati in catività o priodotti nall'Unione prima dei 1º giugno 1997 in conformità del regolamento (CEE) n. 3826/82 del Consiglio e) cono statal acquisiti o introdotti inell'Unione prima dei 1º giugno 1997 in conformità del regolamento (CEE) n. 3826/82 del Consiglio  19. Il presente certificato è rilascolati o introdotti rell'unione prima dei 1º giugno 1997 in conformità del deglosozioni celle regolamento (CEE) n. 3826/82 del Consiglio  19. Il presente certificato è rilascolato al fine di: a) confermare che l'esemplare da (rilespotare è stato acquisiti o incridotti inell'Unione prima dei 1º giugno 1997 in conformità della disposizioni dei regolamenti (CE) n. 388/97 c) confermare che l'esemplare da (rilespotare è stato acquisiti in conformità della disposizioni dei regolamenti (CE) n. 388/97 c) confermare che l'esemplare da (rilespotare è stato acquisiti in conformità della normativa vigente in materia di protezione della critera di all'arceio 8, paragrato 1, dei regolamento (CE) n. 388/97 c) confermare che l'esemplare da (rilespotare è stato acquisiti in conformità della normativa vigente in materia di protezione della critera di all'arceio 8, paragrato 1, dei regolamento (CE) n. 388/97 c) confermare che l'esemplare da (rilespota A destinati all'asposizione al divieti relativi alle attività commerciali di cui	1	1.	Titola	are		CERTIFICATO					N.	
Certificato per attività commerciali   Certificato per attività commerciali   Certificato per apostamento (CE) n. 38/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 855/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di fiora di frauna salvatita medianta il controllo del loro commercio   C. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A   Consiglio e regolamento (CE) n. 38/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 38/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 38/97 del Consiglio di fiora di finanzia di nascota per gli arimali vivi)   C. Paese di origine   10. Paese di origine   11. N. licenza   12. Data di rilascio   16. Nome scientifico della specie (se disponibile)   14. Numero di documento   15. Data di rilascio   18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti: a)   Sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato b)   sono esemplari abbandonati o fuggili, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato c)   sono stati acquisiti o introdotti mell'Unione in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato o)   sono stati acquisiti in introdotti mell'Unione prima del 1º giugno 1997 in conformità della giugnosi prima contrati di regolamento (CE) n. 388/97 del Consiglio no sono stati acquisiti o introdotti mell'Unione prima del 1º giugno 1997 in conformità della disposizioni del regolamento (CE) n. 388/97 (CEE) n. 3928/92 del Consiglio no sono stati acquisiti o introdotti mell'Unione prima del 1º giugno 1997 in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione del conformate che responsanto (CEE) n. 3928/92 del Consiglio normativa conformate che responsanto (CEE) n. 3928/92 del Consiglio normativa di cui di rilatoco della conformato della conformato conformato che responsanto conformato che responsanto (CEE) n. 3928/92 del conformato conformato che responsa		1				Valido solo sul te	rritorio	dell'Unione	europea			
Certificato per attività commerciali   Certificato per attività commerciali   Certificato per attività commerciali   Certificato per spostamento di semplari vivi   Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 855/2006 della Commissione retativi alla protezione delle specie di fiora di frauna salvatita medianta il controllio del foro commercio   2. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A   3. Organo di gestione emittente   4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascota per gli arimisti vivi)   7. Appendice CITES   8. Allegato UE   9. Origine   10. Paese di origine   11. N. licenza   12. Data di rilascio   15. Nome scientifico della specie (se disponibile)   14. Numero di documento   15. Data di rilascio   18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti: a)   sono stata prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato c)   sono nati o allevati in catività o riprodotti artificialmente   0)   sono stata acquisiti o introdotti mell'Unione prima del 1º giugno 1997 in conformità del disposizioni del regolamento (CE) n. 388/97 del Consiglio   0)   sono stata acquisiti o introdotti mell'Unione prima del 1º giugno 1997 in conformità della disposizioni CITES   0)   sono stata acquisiti o introdotti mell'Unione prima del 1º giugno 1997 in conformità della disposizioni CITES   0)   sono stata acquisiti o introdotti mell'Unione prima del 1º giugno 1997 in conformità della disposizioni CITES   0)   sono stata acquisiti o introdotti mell'Unione prima del 1º giugno 1997 in conformità della disposizioni CITES   0)   sono stata acquisiti o introdotti mell'Unione prima del 1º giugno 1997 in conformità della disposizioni CITES   0)   sono stata acquisiti o introdotti mell'Unione prima del 1º giugno 1997 in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione prima del repotamento (CE) n. 388/97 (CEE) n. 3826/82 de						☐ Certificato di a	cquisiz	zione legale				
Certificato per spostamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 65/2006 della Commissione retativi alia protezione delle specie di frora edi fauna selvatione mediante il controlto del toro commercio												
Repolamento (CE) n. 39/87 del Consiglio e regolamento (CE) n. 985/2005 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e di fauna edvatiche mediante il controlto dei loro commercio di flora e di fauna edvatiche mediante il controlto dei loro commercio di flora della specie di cui all'allegato A  4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nasotta per gli animali vivi)  4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nasotta per gli animali vivi)  5. Massa netta (kg)  7. Appendice CITES  8. Allegato UE  9. Origine  10. Paese di origine  11. N. licenza  12. Data di rilascio  13. Sitato membro di importazione  14. Numero di documento  15. Data di rilascio  16. Si certifica che gli esemplari sopradescritti: a) cono esemplari abbandonati o fugglit, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato con nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente  16. Si certifica dei allevati in cattività o riprodotti artificialmente con sono stata acquisiti o introdotti mell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CE) n. 389/97 del Consiglio  17. Il presente certificato della specie di circi della commenta della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato prima con territa del regolamento (CE) n. 386/8/2 del Consiglio  18. Si certifica della controlta della controlta del regolamento (CE) n. 389/97 del Consiglio  19. con stata acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CE) n. 386/8/2 del Consiglio  19. con stata acquisiti o introdotti nell'unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CE) n. 386/8/2 del Consiglio  19. con stata acquisiti o introdotti nell'unione prima del 1° giugno 1997 in conformità della disposizioni del regolamento (CE) n. 386/8/2 del Consiglio  19. con stata acquisiti o introdotti nell'unione prima del 1° giugno 1997 in conformità della normativa vigente in materia di protezione della proces							sposta	amento di ese	emplari vivi			
edifusua seluticizato presso il quale saranno custoditi gli esemipiari vivi della specie di cui all'allegato A  2. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemipiari vivi della specie di cui all'allegato A  3. Organo di gestione emittente  4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nassolta per gli enimali vivi)  4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nassolta per gli enimali vivi)  5. Massa netta (kg)  6. Quantità  7. Appendice CITES  8. Allegato UE  9. Origine  10. Paese di origine  11. N. licenza  12. Data di rilascio  13. Stato membro di importazione  14. Numero di documento  15. Data di rilascio  18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti: a) sono stata prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato b) sono esemplari abbandonati o fugglit, raccoti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato c) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1º guono 1997 in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglic  9) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1º guono 1997 in conformità delle disposizioni CITES  9) cone stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1º gennaio 1984 in conformità delle disposizioni dei regolamento (CE) n. 388/97 del Consiglic  19. Il presente certificato è rilasciato al fine di:  a) confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della generali esemplare ella contro del divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, praggianto 1, dei regolamento (CE) n. 338/97  c) esentare gli esemplari ellencati nell'allegato A destinati all'ellegato edi divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, praggianto 1, dei regolamento (CE) n. 338/97  c) esentare gli esemplari ellencati nell'allegato A destinati all'ellegato edi divieti relativi alle at							=) n	338/97 del	Considio e	regolar	nento (CE) n	
plari vivi della specie di cui all'allegato A  4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data 5. Massa netta (kg)  7. Appendice CITES 8. Allegato UE 9. Origine 10. Paese di origine 11. N. licenza 12. Data di rilascio 15. Nome scientifico della specie 17. Nome comune della specie (se disponibile) 18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti: a) sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato b) sono esemplari abbandonati o fuggiti, raccotti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato c) sono stati acquisti io introdotta rifficialmente 0 sono stati acquisti io introdotta rifficialmente 0 sono stati acquisti io introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità delle disposizioni (CEE) n. 38297 del Consiglio e) sono stati acquisti io introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità delle disposizioni (CEE) n. 3626/82 del Consiglio 9) sono stati acquisti io introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità delle disposizioni (CEE) n. 3626/82 del Consiglio (CEE) n. 3626/82 del Consiglio e) confermare che resemplare da (Piespolamento Peri rilascia il certificato prima che le disposizioni del regolamenti (CEE) n. 3826/87 con della CITES vi divenissero applicabili 19. Il presente certificato è rilasciato al fine di: a) confermare che l'esemplare da (Piespolamento Peri rilascia il certificato prima che le disposizioni del regolamenti (CE) n. 388/97. c) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'allenazione dal divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 388/97. c) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alenazione dal divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 388/97. c) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altr						865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora						
7. Appendice CITES 8. Allegato UE 9. Origine  10. Pases di origine  11. N. licenza 12. Data di rilascio  11. N. licenza 12. Data di rilascio  11. N. licenza 12. Data di rilascio  11. N. licenza 13. Stato membro di importazione  11. N. licenza 13. Stato membro di importazione  11. N. lorenza 15. Data di rilascio  12. Data di rilascio 15. Data di rilascio 15. Data di rilascio 16. Data di rilascio 17. Nome comune della specie (se disponibile) 14. Numero di documento 15. Data di rilascia il certificato 18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti:  a) sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato 18. Si certifica che gli esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato 18. Si carculti in all'uniona prina del 19 giugno 1997 in conformità delle disposizioni di regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio 19. Sono stati acquistiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 (CEE) n. 362/8/20 della CITES vi divenissero applicabili  19. Il presemte certificato è rilascia il nie di:  a) confermare che l'esemplare da (rilesportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione certificato è rilascia il nell'allegato A destinati all'allenazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97  c) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'allenazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97  d) esentare gli esemplare dell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di allenazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97  d) esentare gli esemplare dell'allegato A destinati all'esposizione al pubb	IALE					3. Organo di gestione emittente						
7. Appendice CITES 8. Allegato UE 9. Origine  10. Pases di origine  11. N. licenza 12. Data di rilascio  11. N. licenza 12. Data di rilascio  11. N. licenza 12. Data di rilascio  11. N. licenza 13. Stato membro di importazione  11. N. licenza 13. Stato membro di importazione  11. N. lorenza 15. Data di rilascio  12. Data di rilascio 15. Data di rilascio 15. Data di rilascio 16. Data di rilascio 17. Nome comune della specie (se disponibile) 14. Numero di documento 15. Data di rilascia il certificato 18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti:  a) sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato 18. Si certifica che gli esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato 18. Si carculti in all'uniona prina del 19 giugno 1997 in conformità delle disposizioni di regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio 19. Sono stati acquistiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 (CEE) n. 362/8/20 della CITES vi divenissero applicabili  19. Il presemte certificato è rilascia il nie di:  a) confermare che l'esemplare da (rilesportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione certificato è rilascia il nell'allegato A destinati all'allenazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97  c) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'allenazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97  d) esentare gli esemplare dell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di allenazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97  d) esentare gli esemplare dell'allegato A destinati all'esposizione al pubb	ORIGINALE					5. Massa netta (kg)			6. Quantità	6. Quantità		
10. Paese di origine  11. N. licenza  12. Data di rilascio  15. Nome scientifico della specie (se disponibile)  16. Nome comune della specie (se disponibile)  17. Nome comune della specie (se disponibile)  18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti: a)	U		ai na	iscita	per gii animaii vivi)	7 4 11 01750		UE 9 Origina				
11. N. licenza						7. Appendice CITE	<u> </u>	6. Allegato	9. Origine		e	
16. Nome scientifico della specie   13. Stato membro di importazione   17. Nome comune della specie (se disponibile)   14. Numero di documento   15. Data di rilascio   18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti: a)   sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato   b)   sono esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato   c)   sono atta acquisiti o introdotti nell'Unione in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato   c)   sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità delle disposizioni CITES   g)   sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES   g)   sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES   g)   sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97   g)   sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione del conformare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione e le seentare gli esemplare elencati nell'allegato A destinati all'allenazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97   c)   esentare gli esemplari all'aso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannos e)   autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato   No						10. Paese di origine						
17. Nome comune della specie (se disponibile)  18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti:  a)						11. N. licenza			12. Data di rilascio			
18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti: a)   sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato b)   sono esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato c)   sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente d)   sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CEE) n. 338/97 del Consiglio e)   sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità delle disposizioni CITES g)   sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES g)   sono stati acquisiti o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni ci regolamenti (CE) n. 338/97 (CEE) n. 3628/82 della CITES vi divenissero applicabili  19. Il presente certificato è rilasciato al fine di: a)   confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione b)   sesentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'allenazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 c)   destinare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 d)   destinare gli esemplari ell'allegato A destinati all'esposizione one produzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannos e)   destinare gli esemplari ell'uno per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannos o in qualsiasi altro certificato  Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1  No   Nome del funzionario che rilascia l'autorizza-  Luogo e data  Firm	1	16.	No	me s	cientifico della specie		13. 8	Stato membro	di importazione			
a) sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato b) sono esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato c) sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente d) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES g) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES g) sono stati acquisiti o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97 (CEE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili  19. Il presente certificato è rilasciato al fine di:  a) confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione  b) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97  c) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97  d) destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannos o in qualsiasi altro certificato  Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1  Si No    No		17.	No	me c	omune della specie (se disponibile)	14. Numero di doc	4. Numero di documento 15.			5. Data di rilascio		
a) sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato b) sono esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato c) sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente d) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES g) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES g) sono stati acquisiti o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97 (CEE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili  19. Il presente certificato è rilasciato al fine di:  a) confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione  b) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97  c) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97  d) destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannos o in qualsiasi altro certificato  Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1  Si No    No		18.	Si	certifi	ca che gli esemplari sopradescritti:							
c) sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente d) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità delle disposizioni CITES g) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES g) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES g) confermare che l'esemplare de l'esemplare de (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione b) seentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'allenazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 c) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 d) destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannos e) autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato  Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1  No Nome del funzionario che rilascia l'autorizza-  Nome del funzionario che rilascia l'autorizza-  Luogo e data  Firma e timbro		10962			하기 없는 사람들은 가장 회에 가장 사람들이 있는 사람들이 되었다. 그 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이다.	nità della normativa	vigente	nello Stato r	nembro che ri	lascia il c	ertificato	
d) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio f) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES g) sono stati acquisiti o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97, (CEE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili  19. Il presente certificato è rilasciato al fine di: a) confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione b) sentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 c) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 d) destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannos e) autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato  Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1  Si No  Nome del funzionario che rilascia l'autorizza-  Luogo e data  Firma e timbro			b)		sono esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in c	onformità della norn	nativa v	vigente nello	Stato membro	che rila	scia il certificato	
d) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio f) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES g) sono stati acquisiti o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97, (CEE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili  19. Il presente certificato è rilasciato al fine di: a) confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione b) sentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 c) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 d) destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannos e) autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato  Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1  Si No  Nome del funzionario che rilascia l'autorizza-  Luogo e data  Firma e timbro			c)	П	sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmo	ente		Ri .				
e) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES  g) sono stati acquisiti o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97. (CEE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili  19. Il presente certificato è rilasciato al fine di:  a) confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione  b) sentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97  c) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97  d) destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannos en untorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato  Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1  Si No   Nome del funzionario che rilascia l'autorizza-  Luogo e data  Firma e timbro											ialio	
f) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES g) sono stati acquisiti o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97. (CEE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili  19. Il presente certificato è rilasciato al fine di: a) confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione b) sesentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 c) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 d) destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannos autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato  Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1 Si No 2  No 2  No 4  Nome del funzionario che rilascia l'autorizza- Luogo e data  Firma e timbro		e) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Cons										
g) sono stati acquisiti o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97, (CEE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili  19. Il presente certificato è rilasciato al fine di:  a) confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione  b) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97  c) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97  d) destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannos e) autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato  Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1  Si No 20. Annotazioni particolari									or do. do.lo.g			
a) confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione b) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 c) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 d) esentare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannos e) autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato  Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1 Sì No  20. Annotazioni particolari			g) sono stati acquisiti o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97									
a) confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione b) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 c) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 d) esentare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannos e) autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato  Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1 Sì No  20. Annotazioni particolari		19.	19. Il presente certificato è rilasciato al fine di:									
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97  c)			a) confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della									
commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97  d) destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannos e) autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato  Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1  Sì No   20. Annotazioni particolari										cui all'articolo 8,		
e) autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato  Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1  Si No  20. Annotazioni particolari  Nome del funzionario che rilascia l'autorizza-  Luogo e data  Firma e timbro												
o in qualsiasi altro certificato  Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1  20. Annotazioni particolari  Nome del funzionario che rilascia l'autorizza-  Luogo e data  Firma e timbro	d) destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri si							copi non dannosi				
20. Annotazioni particolari  Nome del funzionario che rilascia l'autorizza-  Luogo e data  Firma e timbro												
Nome del funzionario che rilascia l'autorizza- Luogo e data Firma e timbro		Cer	Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1									
		20. Annotazioni particolari										
		_										
		No	ome	del f	unzionario che rilascia l'autorizza- zione	Luogo e data			Firma	e timbro		




- 1. Indicare nome e indirizzo completi del titolare del certificato, ad esclusione dei rappresentanti.
- Da compilarsi esclusivamente qualora la licenza di importazione prescriva il luogo in cui gli esemplari in questione devono essere custoditi, o qualora esemplari prelevati dall'ambiente naturale di uno Stato membro debbano obbligatoriamente essere custoditi presso un indirizzo autorizzato.

Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione (cfr. casella 19).


- 4. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro comprenzio.
- 5/6. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.
- Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.
- 9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
  - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
  - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
  - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
  - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
  - O Esemplari pre-convenzione (1)
  - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
- 10-12. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
- 13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.
- Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

<sup>(1)</sup> Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.



	7100									
2	1. Tito	olare		CERTIFICATO					N.	
				Valido solo sul territorio dell'Unione europea						
				☐ Certificato di a	cquisiz	zione legale				
te				☐ Certificato per	attività	commerciali				
tten				☐ Certificato per	sposta	amento di ese	mplari vivi			
gestione emittente				Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio						
ਰ			utorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemella specie di cui all'allegato A	3. Organo di gestione emittente						
COPIA per l'organo			e degli esemplari (compresi marcature, sesso, data per gli animali vivi)	5. Massa netta (kg) 6. C			6. Quantità	Quantità		
PIA pe				7. Appendice CITE	ES 8. Allegato I		JE	9. Origine		
႘				10. Paese di origine						
2				11. N. licenza			12. Data di rilascio			
	16. N	ome so	científico della specie		13. 8	Stato membro	di importazio	i importazione		
	17. N	ome co	omune della specie (se disponibile)	14. Numero di documento			15. Data di rilascio			
	18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti:									
	a)		sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conforn							
b) 🗖 sono esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il d								scia il certificato		
c) sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente							della			
	d)		sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione in conforma sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del							
	e) f)		30000000000000000000000000000000000000						oz dei Corisiglio	
	f) sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES g) sono stati acquisiti o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 33 (CEE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili							i (CE) n. 338/97,		
	19. Il presente certificato è rilasciato al fine di:									
	a) confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione de specie in questione								protezione della	
	b) a esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97							cui all'articolo 8,		
	c) esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97									
	d)		destinare gli esemplari all'uso per il progresso della s	cienza / allevamento	o ripro	duzione / rice	rca o istruzion	ne o altri s	copi non dannosi	
	e) autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato									
	Certifi	icato v	alido unicamente per il titolare indicato nella caso	ella 1			Sì [		No 🗆	
	20. Annotazioni particolari									
	Nom	e del fu	unzionario che rilascia l'autorizza- zione	Luogo e data			Firma	a e timbro		

			ente					CERTIFICATO					N.	
		Valido solo sul territorio dell'Unione europea												
								☐ Certificato di acquisizione						
								☐ Certificato per	attività	commerciali				
								☐ Certificato per	sposta	amento di ese	mplari vivi			
								Regolamento (CI	) n.	338/97 del	Consiglio e	regolar	mento (CE) n.	
								865/2006 della Co e di fauna selvati						
A						saranno custoditi	gli esem-	3. Organo di gestio	ne em	ittente				
밁	ķ	olari viv	i de	lla sp	ecie di cui all'alle	gato A								
DOMANDA														
8	4. [	Descriz	one	degl	i esemplari (comp	resi marcature, se	esso, data	5. Massa netta (kg	)		6. Quantità			
	(	di nasc	ta p	er gli	animali vivi)									
								7. Appendice CITES 8. Allegato U		JE 9. Origin		ie		
											3.000 M		100	
							10. Paese di origin	ne	901					
								11. N. licenza			12 Data di I	rilaccio		
3								11. N. licenza 12. Data di rilascio						
	16.	Nome	sci	entific	o della specie				13. 5	Stato membro	di importazion	ne		
	17.	17. Nome comune della specie (se disponibile)					14. Numero di doc	cument	0	15. Data di rilascio				
ŀ	18. Certifico che gli esemplari sopradescritti:													
		a) [		Land St			in conform	nità della normativa	vigente	nello Stato n	nembro che ri	ilascia il c	ertificato	
		b) [		sono	esemplari abband	donati o fuggiti, ra	ccolti in co	onformità della norm	nativa v	vigente nello	Stato membro	o che rila	scia il certificato	
	b) sono esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia c) sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente													
	d) sono stati acquistati o introdotti nell'Unione in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Co e) sono stati acquistati o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CEE) n. 362						(CE) n. 338/9	/97 del Consiglio						
	f) sono stati acquistati o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità delle disposizioni CITES							oz der consigno						
							(CE) n 339/07							
		<ul> <li>g) sono stati acquistati o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. (CEE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili</li> </ul>								a (OL) 11. 000/07,				
ı	19. Chiedo un certificato al fine di:													
		<ul> <li>a)          Confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato au specie in questione</li> </ul>						o acquistato in conformità della normativa vigente in materia di protezione della						
								nati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8,						
	c) zesentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'i attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del rego						nati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle lel regolamento (CE) n. $338/97$							
		d) destinare gli esemplari all'uso per il progresso della so						cienza / allevamento	o ripro	duzione / rice	rca o istruzion	ne o altri s	copi non dannosi	
	e) autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza o in qualsiasi altro certificato							a di importazione						
	20. Annotazioni particolari  Accludo la documentazione giustificativa prescritta e dichiar per quanto di mia conoscenza le informazioni fornite sono co e veritiere. Dichiaro che in precedenza non è stata respinta a domanda di certificato relativa agli esemplari sopra indicati.								e dichiaro che					
									o che in pre	cedenza non	è stata	respinta alcuna		
	No	ome de	l fur	ziona	rio che rilascia l'a zione	utorizza-		Luogo e data			Firma	a e timbro		



- 1. Indicare nome e indirizzo completi del richiedente il certificato, ad esclusione dei rappresentanti.
- Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.
- 4. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 5/6. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 7. Indicare il numero dell'appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
- 8. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
- 9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
  - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
  - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
  - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
  - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
  - O Esemplari pre-convenzione (1)
  - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
- 10-12. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
- 13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.
- Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.

<sup>(1)</sup> Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.



# ALLEGATO VI

CIE	Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione
	Articolo VII, paragrafo 6
	MATERIALE SCIENTIFICO
1. Contenuto:	
2. Mittente (nome e indirizzo completi):	
3. Numero di registrazione:	
4. Destinatario (nome e indirizzo completi):	
5. Numero di registrazione: Etichetta n.:	
Parte da restituire all'organo di gestione subito de	opo la compilazione
Numero di registrazione del mittente Numero di registrazione del destinatario	
Contenuto:	
Etichetta n.:	